

N. R.G. [REDACTED]/2026 v.g.



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

Seconda Sezione Civile e Crisi d'impresa

**Procedimento per la conferma delle misure protettive e cautelari
ex artt. 18 e 19 CCII**

proposto da

[REDACTED] (c.f. [REDACTED]), corrente in Milano, [REDACTED]
rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] del Foro di Roma, con domicilio
eletto presso lo studio del medesimo, in Roma, Via [REDACTED]

ricorrente

Nei confronti di

[REDACTED] (cod. fisc. [REDACTED] sede legale in Roma, [REDACTED] con l'avv.
[REDACTED]

Creditore interessato

Il giudice designato, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7 luglio 2026,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso depositato in data 8 giugno 2026 [REDACTED] con sede legale
in Milano, ha depositato istanza di conferma delle misure protettive richieste contestualmente
alla nomina dell'esperto ai sensi degli artt.18 e 19 CCII, nei confronti della generalità dei
creditori e per la durata massima prevista dalla legge.

La società è attiva nel settore del montaggio di barriere stradali e opere edilizie in genere.
La società descrive lo stato di crisi in cui versa come imputabile ad un concatenamento di
diversi fattori, di tipo esogeno ed endogeno: sotto il primo profilo, richiama le conseguenze
derivanti dalla partecipazione a una commessa intermediata da un consorzio,
successivamente investito da una "bufera giudiziaria"; sotto il secondo profilo, censura
l'eccessiva dipendenza da un unico cliente.

La società ha prospettato aver introdotto il percorso di composizione negoziata e di avere
predisposto un piano di risanamento (doc. 5) incentrato principalmente sulla continuità
diretta, previo ripristino della stabilità economico e sfruttamento del potenziale di crescita.

Il giudice osserva che l'istanza di conferma delle misure protettive è stata ritualmente depositata, con il corredo della documentazione prevista dall'art.19 comma 2 CCII, e pubblicata nel Registro dell'impresa unitamente all' accettazione dell'esperto nominato.

Preliminarmente sussistono i presupposti di accesso alla composizione negoziata previsti dall'art. 12 CCII: [REDACTED] ha documentato i requisiti previsti, trattandosi di impresa commerciale ex art. 2195 c.c. che dai bilanci allegati risulta versare in una situazione di squilibrio patrimoniale, economico e finanziario, quanto meno definibile in termini di crisi se non di insolvenza (rileva al riguardo l'ingente perdita registrata nell'ultimo esercizio).

L'imprenditore, i creditori e l'esperto sono stati sentiti all'udienza telematica e nessuno dei creditori si è opposto alla concessione del provvedimento richiesto: in particolare risulta costituita nel procedimento solo [REDACTED] rispetto alla quale la ricorrente ha dedotto di avere formalizzato un piano di rateizzazione, attualmente in corso, e ha precisato che i debiti correnti saranno regolarmente pagati, come da piano. Sul punto va osservato che le deduzioni della ricorrente trovano conferma nel rilascio del DURC aggiornato.

All'esito dell'istruzione orale e documentale svolta, alla luce del parere dell'esperto, in senso favorevole alla conferma delle misure protettive, si osserva quanto segue.

In ordine alla ragionevole perseguibilità del risanamento, quale obiettivo della composizione negoziata, osserva l'esperto che *“Allo stato si ritiene quindi ragionevole la proposta prospettata di un piano di ristrutturazione che preveda la continuità diretta, e che permetta di mantenere operativa la società salvaguardandone il know-how e mantenendo in essere i rapporti fiduciari che si sono creati con i clienti e i fornitori”* e che le misure protettive appaiono *“funzionali allo svolgimento delle trattative e al risanamento della crisi, al fine di evitare che eventuali iniziative assunte da singoli creditori pregiudichino la negoziazione in atto e la conseguente attuazione del piano che verrà proposto”*.

Alla luce del parere favorevole dell'esperto e della mancata opposizione da parte dei creditori non emergono allo stato ragioni per negare la protezione al patrimonio del debitore, essendo stato predisposto un piano per il superamento della situazione di squilibrio che non appare manifestamente inidoneo al raggiungimento dell'obiettivo e tenuto conto che le iniziative individuali dei creditori, in parte già assunte nelle forme di procedimenti monitori, verosimilmente precluderebbero l'attuazione di un qualsiasi piano di superamento della crisi. Le misure concesse potranno, in ogni caso, venir meno in ogni momento su istanza dello stesso imprenditore, su richiesta dei creditori o su segnalazione dell'esperto (art. 19, comma 6, CCII).

La durata di 120 giorni richiesta appare proporzionata alle esigenze delle trattative, tenuto conto del numero di creditori coinvolti e della loro eterogeneità.

Quanto all'effetto di cui all'art. 18, co. 4, CCII, per cui, in pendenza delle misure protettive, fino alla conclusione del procedimento di composizione negoziata della crisi non può essere pronunciata la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza, lo stesso deriva in via automatica dalla previsione normativa e non necessita di conferma da parte dell'autorità giudiziaria.

Analogamente, con riguardo alla previsione dell'art. 18, co. 1 CCII per cui dal giorno della pubblicazione della dell'istanza di applicazione delle misure protettive, i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa, così come la previsione di cui all'art.18 co. 5, CCII, per cui tutti i creditori interessati dalle misure protettive non possono unilateralmente

rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione o decadenza, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei crediti anteriori alla pubblicazione dell'istanza di misure protettive, si tratta di effetti che operano in via automatica e non necessitano di provvedimento da parte del giudice adito, come già evidenziato in sede di fissazione dell'udienza.
Nulla sulle spese, non essendosi verificate ipotesi di soccombenza.

p.q.m.

visti agli artt. 18 e 19 CCII,

conferma le misure protettive richieste, e conseguentemente i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore, iniziare azioni esecutive o cautelari sul patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa;

stabilisce la durata delle misure protettive richieste – già efficaci a decorrere dal giorno di pubblicazione nel Registro delle Imprese dell'istanza di applicazione delle stesse – nella misura massima di centoventi giorni;

avverte che ai sensi di legge sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori e che dal giorno della pubblicazione dell'istanza e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata, salvo che il Tribunale disponga la revoca delle misure protettive.

Invita l'esperto a segnalare tempestivamente a questo giudicante ogni fatto sopravvenuto o successivamente accertato che possa giustificare la revoca delle misure di protezione o l'abbreviazione della loro durata;

manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti, all'esperto (dott. ██████████) e al Registro delle Imprese, entro il giorno successivo al deposito.

Milano, 8/7/2026

Il giudice des.
Lorenzo Lentini